



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale – intenzione del Legislatore di restringere l'accesso alla tutela

## **Descrizione**

L'art. 9, comma 10, primo periodo, dello statuto-regolamento della LNPA (che è fonte nell'ambito dell'ordinamento endo-federale, secondo la gerarchia posta dall'art. 2 dello Statuto FIGC: CSA, SS.UU., n. 90/2017-2018) stabilisce che *per le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 79 del Codice di Giustizia sportiva, secondo il rito di cui all'art. 86 del Codice di Giustizia sportiva*". Aggiunge però il successivo periodo: *"Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate. Le impugnazioni devono essere proposte entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della P.E.C. contenente il relativo verbale, ai sensi delle relative norme nel tempo applicabili"*. Come appare anche dal riferimento alla data di ricezione della PEC *comedies a quo*, che mira a restringere in termini assai contenuti l'ambito temporale di contestazione delle delibere, la legittimazione ad agire è circoscritta alle società che non abbiano approvato la delibera contestata, ma comunque avessero titolo a partecipare all'assemblea. (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025)

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0025/CFA/2024-2025/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 9, comma 10, statuto-regolamento LNPA; art. 79 CGS; art. 86 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0025 CFA del 6 settembre 2024 (S.P.A.L. S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie A)**